



PROVINCIA DI GROSSETO

I.P. 648/2018

DECRETO PRESIDENZIALE N. 53 DEL 26/06/2018

Oggetto: Individuazione del Gruppo Provincia di Grosseto e del perimetro di consolidamento. Rendiconto 2017.

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Informatico in data 26/06/2018

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000 N.267**

AREA EDILIZIA, PATRIMONIO E SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: Individuazione del Gruppo Provincia di Grosseto e del perimetro di consolidamento. Rendiconto
2017

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Grosseto, 19/06/2018

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Silvia Petri

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole

Grosseto, 22/06/2018

IL DIRIGENTE

Avv. Emilio Ubaldino

PARERE DI CONFORMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE

Parere di conformità del Segretario Generale: favorevole

Grosseto, 22/06/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Emilio Ubaldino

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- la legge 56/2014 (Delrio) che ha ridefinito gli Organi della Provincia e le relative competenze, in attesa che queste ultime vengano puntualmente regolamentate in sede di Statuto e Regolamenti interni;
- l'abrogazione della Giunta provinciale demanda al Presidente della Provincia l'esercizio del c.d. potere esecutivo e tutte le funzioni che in via residuale non sono attribuibili al Consiglio ed Assemblea, come definite puntualmente dalla legge 56/2014;

RICHIAMATO l'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che gli Enti Locali redigano *“il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4”*.

VISTO L'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, art. 1 - comma 2, prevede che gli Enti redigano *“un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.”*

“In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a. sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;*
- b. attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;*
- c. ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad una amministrazione pubblica, incluso il risultato economico*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27/09/2017 esecutiva, avente ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare - Determinazioni per alienazione”*;

TENUTO CONTO CHE la Provincia di Grosseto detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

- MATTATOI DI MAREMMA SRL in liquidazione
- IPPODROMO DEL CASALONE
- GROSSETO SVILUPPO SPA – in liquidazione
- COSECA SRL- in liquidazione;
- FIDI TOSCANA S.P.A.;
- SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA SPA
- SEAM S.P.A.
- RAMA S.P.A.
- GROSSETO FIERE SPA
- NETSPRING SRL
- POLO UNIVERSITARIO SCARL

- COSVIG SRL;
- CONSORZIO ENERGIA TOSCANA

RILEVATO CHE:

- il premesso “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, al paragrafo 3 relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, prevede che vengano predisposti due distinti elenchi, di approvazione da parte della Giunta, concernenti:

ELENCO 1: gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

ELENCO 2: gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO CHE, in applicazione del surrichiamato art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011, è stato predisposto l’elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento, come risultante dall’allegato A) al presente decreto;

PRESO ATTO CHE dal suddetto documento emerge che NetSpring srl e il Consorzio Energia Toscana rientrano nel perimetro di consolidamento;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui al del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Edilizia, Patrimonio e Servizi alla Persona, Dott.ssa Silvia Petri;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

DECRETA

1. di approvare il documento relativo al “Bilancio Consolidato – Determinazione area di consolidamento” allegato, come parte integrante e sostanziale, al presente atto;
2. di dichiarare che la Provincia di Grosseto deve procedere con la redazione del bilancio consolidato con la società NetSpring srl e con il Consorzio Energia Toscana;
3. di trasmettere la presente al Servizio Patrimonio e Provveditorato e al Servizio Bilancio e Servizi Finanziari per il compimento di tutte le attività conseguenti e necessarie di competenza.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Antonfrancesco Vivarelli Colonna



BILANCIO CONSOLIDATO

DETERMINAZIONE AREA

CONSOLIDAMENTO

RENDICONTO 2017

1 – INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 prevede che gli Enti Locali redigano *“il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4”*.

L'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, art. 1 - comma 2, prevede che gli Enti redigano *“un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.”*

“In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;*
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;*
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad una amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.”*

Il principio contabile applicato n.4 concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011) definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato. Quest'ultimo si riferisce alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. Deve essere approvato entro il 20 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

2 – IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Il termine “Gruppo Amministrazione Pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definiti dal principio contabile applicato n.4.

Al fine di determinare le entità che, a vario titolo, appartengono al gruppo amministrazione pubblica in senso lato, vanno considerate anzitutto le cinque fattispecie previste dal principio contabile e precisamente:

- 1) Organismi strumentali;
- 2) Enti strumentali controllati e partecipati;
- 3) Società controllate e partecipate.

ORGANISMI STRUMENTALI

Come disposto dall'art. 1, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 118/2011 per organismo strumentale si intendono le *“articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile prive di personalità giuridica.”*. Trattandosi quindi di un'articolazione solo organizzativa è un'entità senza autonomia di bilancio e quindi non assume rilevanza operativa.

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI E PARTECIPATI

Sono considerati enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, quelli costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- ha l'obbligo di ripianare il disavanzo nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro del consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

Nell'ambito del gruppo "Provincia di Grosseto" la fattispecie non ricorre.

Per quanto concerne gli enti strumentali partecipati, si tratta di una categoria residuale, che identifica gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.

Nell'ambito del gruppo "Provincia di Grosseto" la fattispecie non ricorre.

SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Nelle società controllate vi rientrano quelle società nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

Nell'ambito del gruppo "Provincia di Grosseto" si tratta delle seguenti entità:

- NETSPRING S.R.L.

Nelle società partecipate vi rientrano quelle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Nell'ambito del gruppo "Provincia di Grosseto" la fattispecie non ricorre perché nessuna società partecipata rispetta la duplice condizione di totale partecipazione pubblica e l'affidamento diretto di servizi pubblici locali.

Dall'applicazione dei criteri definiti nel principio contabile emerge una definizione del gruppo "Provincia di Grosseto" che, di fatto, risulta essere molto più ristretta rispetto al panorama complessivo delle società partecipate dalla Provincia di Grosseto. Tale risultato è dovuto al fatto che nel principio contabile sono contenute precise indicazioni e condizioni per l'ammissione di un ente o società all'interno del perimetro del gruppo provinciale.

In conclusione, le entità inserite nell'elenco previsto al punto 3.1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, che rappresenta la base per la successiva determinazione dell'area di consolidamento sono le seguenti:

- NETSPRING S.R.L.

3 – ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COMPRESSE NEL BILANCIO CONSOLIDATO

Dopo l'individuazione, secondo il principio contabile, del gruppo amministrazione pubblica "Provincia di Grosseto", il passo successivo è identificare le entità (enti, aziende e società) che entreranno nell'area di consolidamento vera e propria, cioè che saranno consolidate con il metodo integrale o proporzionale e, quindi, unitariamente rappresentate nel bilancio consolidato.

Per effettuare questo passaggio, è necessario esaminare le possibilità di esclusione previste dal par. 3.1 del principio contabile. La norma identifica due fattispecie.

La prima richiama l'irrelevanza del bilancio di un'entità del gruppo, stabilendo precisi parametri quantitativi per la verifica. Sono, infatti, *"considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

- *Totale dell'attivo,*
- *Patrimonio netto,*
- *Totale dei ricavi caratteristici."*

La seconda causa è legata all'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza costi sproporzionati. Si tratta di una causa sostanzialmente non utilizzabile o applicabile in casi estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria.

L'allegato 4/4 così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. da a) a r) del Decreto 11 agosto 2017 prevede che "a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevati gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Per la Provincia di Grosseto rientrano tra le società in house le seguenti:

- NETSPRING S.R.L.

- CO.SVI.G. SRL
- CONSORZIO ENERGIA TOSCANA

Sono altresì titolari di affidamento diretto da parte della Provincia NetSpring srl e Consorzio Energia Toscana.

Il suddetto allegato prosegue indicando che “sono considerati irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata”. Nello specifico CO.SVI.G. srl con lo 0,20% non deve essere oggetto di consolidamento.

Applicando quindi i criteri individuati dal principio contabile n.4 solamente NetSpring srl e Consorzio Energia Toscana devono essere oggetto di consolidamento.

Grosseto, 19/06/2018

Il Dirigente
Dott.ssa Silvia Petri